

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

66.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	875
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia (2820);	
Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria (2821)	875
PRESIDENTE	875, 876, 877, 878 879, 880, 881, 882, 883
CARTA, <i>Relatore</i>	878, 879
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	876, 877, 878 879, 880, 881
GRANATI CARUSO	878, 881
MANNUZZU	876, 877, 878
SABBATINI	881
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	882

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, l'onorevole Di Vagno è sostituito dall'onorevole Alberini.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia (2820); Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria (2821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia » e del disegno di legge: « Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria ».

Come i colleghi ricordano, non avevamo potuto proseguire nell'esame degli articoli del disegno di legge n. 2820 poiché non

La seduta comincia alle 10,15.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

ci era ancora pervenuto il parere vincolante della I Commissione affari costituzionali ed anche perché eravamo in attesa di chiarimenti da parte del Governo, conseguentemente ad una precisa richiesta formulata dal collega Boato nella seduta di ieri.

La I Commissione ci ha fatto pervenire il seguente parere: « favorevole a condizione che all'articolo 3 sia previsto che il passaggio possa avvenire nei limiti dei posti disponibili in organico; e con la seguente osservazione: che, per quanto attiene all'articolo 4, si limiti il distacco al periodo strettamente necessario alla copertura dei posti e si inviti il Governo a provvedere al necessario ampliamento di organico ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Relativamente alle richieste di chiarimento, formulate ieri dal collega Boato, dico subito che quest'ultimo ha commesso un errore nella comparazione dei dati da me forniti con quanto scritto nella tabella allegata al disegno di legge. Infatti, la prima colonna di essa fa riferimento all'aumento di organico al 1° gennaio 1981. Il collega Boato faceva osservare che le cifre di cui al disegno di legge e quelle da me esposte non corrispondevano. In particolare, nella prima colonna della tabella in oggetto si fa riferimento ad un organico di 19.318 unità alla data del 1° gennaio 1981. La somma di tale cifra con le 2.015 unità di cui alla legge dello scorso anno è uguale a 21.333 unità. Questa è la situazione attuale e rispetto ad essa non vi è contraddizione nelle cifre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge n. 2820, al quale non vi sono emendamenti.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge

7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 4.000 unità.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dal seguente:

« Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata minima di mesi due e massima di mesi tre e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia ».

MANNUZZU. Le nostre perplessità, sorte già rispetto all'articolo 1 - in quanto restano senza risposta i nostri interrogativi, legati non solo al « giallo » dei numeri che non tornano bensì ad un quesito sostanziale relativo alla grandissima difficoltà di colmare l'organo che si propone, mentre perdurano in maniera assai rilevante le vacanze rispetto all'organico esistente - si accrescono ulteriormente rispetto all'articolo 2, in cui il disegno di legge si manifesta per quello che vuole essere: lo stralcio di una riforma che il Governo propone, che ha lineamenti precisi e che ci sembra di dovere rifiutare nella sua interezza, in quella che viene definita - con qualche improprietà, forse - la sua « filosofia ».

Pertanto, il gruppo comunista chiede che l'articolo 2 sia votato per parti separate, nel senso di porre in votazione prima il primo comma e poi il secondo.

Per quanto riguarda il primo comma, preannuncio l'astensione del gruppo comunista dalla votazione di esso. Per quanto riguarda il secondo comma, invece, preannuncio il voto contrario del gruppo comunista.

Mi sembra che la diffidenza, che traspare dalla stessa relazione, per un ingresso così massiccio di guardie di custodia ausiliarie nel Corpo degli agenti di custodia sia pienamente giustificata, perché tale massiccio ingresso di guardie

di custodia ausiliarie è contrario al criterio della professionalità, che è stato da tutti propugnato in questa sede, almeno a parole.

È chiaro, infatti, che dei militari di leva, dopo un corso di soli due mesi nelle scuole militari degli agenti di custodia, non sono in grado di assolvere ai nuovi compiti ai quali sono chiamati negli istituti di prevenzione e di pena; e tanto meno lo sono rispetto al più impegnativo e qualificato ruolo che si intende assegnare con proposte di riforma agli agenti di custodia.

Il tentativo di aumentare da 2.500 a 4.000 unità il contingente delle guardie di custodia ausiliarie denuncia in modo esplicito la grande difficoltà, per il Governo, di attuare in maniera diversa il reclutamento di agenti di custodia. In sostanza, con questo provvedimento, si vuole riempire un organico — che è stato aumentato in misura insufficiente rispetto ai bisogni degli istituti di prevenzione e di pena, ma che è esuberante rispetto alle possibilità dei reclutamenti reali — con un contingente assai cospicuo di guardie di custodia ausiliarie; è noto che gli ausiliari sono assunti non già in soprannumero bensì nei limiti delle vacanze dell'organico. E tali vacanze perdurano nell'organico degli agenti di custodia non a caso, ma per effetto della scarsa « appetibilità » del servizio in quel corpo, non essendo ancora avvenuta la riforma di esso. Così in questo modo, con questo provvedimento, non si cerca altro che riempire l'organico a danno della professionalità.

Quanto alla durata del corso delle guardie di custodia ausiliarie presso le scuole militari degli agenti di custodia, il gruppo comunista ritiene che due mesi siano assolutamente insufficienti per una preparazione professionale adeguata alle nuove esigenze degli istituti di prevenzione e di pena. Ma probabilmente questa norma è una specie di « cavallo di Troia » che ha la funzione di fare passare per due volte l'aggettivo « militare », riproducendo una norma che già esiste.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

I militari in servizio di leva possono, a domanda, transitare nel Corpo degli agenti di custodia.

Il relatore, in ottemperanza alla condizione posta nel parere espresso dalla I Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola « custodia » aggiungere le parole: « nei limiti dei posti disponibili in organico ».

MANNUZZU. Il problema sta nel fatto che l'ingresso dei militari di leva nel contingente di guardie di custodia ausiliarie è consentito, in base alla legislazione vigente, solo con il possesso di particolari requisiti. Tali requisiti non sono ripetuti, invece, per il transito nel Corpo degli agenti di custodia.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che questo sia ovvio.

MANNUZZU. Invece, è una questione che dobbiamo risolvere.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, recita: « ...debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia ».

Non mi sembra che questa norma sia richiamata nel testo dell'articolo 3 di questo disegno di legge.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

PRESIDENTE. Credo che l'opinione della Commissione sia quella di interpretare la norma nel senso che il possesso dei requisiti prescritti debba esservi.

GRANATI CARUSO. Non capisco perché non si debba precisarlo.

MANNUZZU. Presento, a questo punto, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « di leva », le parole: « in possesso dei requisiti prescritti ».

Vorrei anche sapere se anche i militari di leva che facciano richiesta di essere collocati nel corpo degli agenti di custodia possano frequentare i corsi di addestramento. Se non possono ritengo che si debba modificare l'articolo anche per questo punto.

PRESIDENTE. Ritengo che non possano.

L'onorevole Mannuzzu ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: « di leva » inserire le altre: in possesso dei requisiti prescritti ».

Aggiungere il seguente comma:

Essi sono destinati agli istituti penitenziari dopo l'addestramento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198.

GRANATI CARUSO. Sono favorevole a questi emendamenti. L'articolo 3, infatti, è molto più grave di quanto all'inizio non sembrasse, perché con esso si ipotizza un passaggio di militari di leva ad un corpo particolare senza alcun corso di addestramento. Pertanto, mi pare si tratti dell'ulteriore conferma di un indirizzo che non si può accettare. Nell'articolo in discussione non mi pare ci sia alcuna garanzia né riguardo al fatto che questi militari frequentino un qualunque corso di addestramento, né rispetto al fatto che il processo di riempimento degli organici del personale delle carceri avvenga con un minimo di criterio e di controllo. A mio avviso, la logica di reperire comunque del

personale adibito ad un compito tanto delicato è una logica contraria a qualunque riforma.

CARTA, *Relatore*. Sono favorevole al primo emendamento Mannuzzu e contrario al secondo.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole al primo degli emendamenti proposti e contrario al secondo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Mannuzzu.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Mannuzzu.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Il Ministro della difesa su richiesta del Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia venticinque ufficiali dell'esercito in servizio non richiamati, di grado non superiore a quello di capitano.

Gli ufficiali distaccati possono esercitare anche le funzioni di comandante del contingente del Corpo degli agenti di custodia in servizio negli istituti di prevenzione e pena.

Il distacco ha luogo prescindendo dalle vacanze esistenti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, è a carico del Ministero di grazia e giustizia

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

ed ha una durata massima di anni due dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Boato e Carpino e l'onorevole Granati Caruso hanno presentato il seguente identico emendamento:

Sopprimerlo.

CARTA, *Relatore*. In una seduta precedente avevo espresso le mie perplessità su questo articolo; innanzitutto perché mi sembrava che inserisse un elemento di turbativa all'interno del Corpo degli agenti di custodia che attendono la riforma; in secondo luogo, perché, sotto il profilo obiettivo, pur avendo io opinioni diverse da quelle di altri colleghi in ordine alla smilitarizzazione del Corpo, riconoscevo che, dal punto di vista concettuale, una decisione su questo punto in questa sede potrebbe rappresentare un elemento pregiudizievole nei confronti della successiva discussione da farsi in sede di riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Per queste ragioni avevo manifestato perplessità e mi ero permesso, com'è possibile anche per un deputato che fa parte della maggioranza, di rappresentare al Governo l'opportunità che questa disposizione venisse accantonata, stante l'urgenza dell'approvazione del provvedimento in esame.

Le mie perplessità permangono, anche se non arrivano al punto da farmi dissociare da una solidarietà che ritengo dovuta al Governo, laddove chiedesse di approvare così come è il disegno di legge in discussione. In attesa, pertanto, di conoscere l'orientamento dell'esecutivo, propongo di accantonare momentaneamente l'articolo 4.

Ripeto che i miei convincimenti sono legati all'atteggiamento che il Governo, nella sua responsabilità, ritiene di dover assumere; nel senso che se il Governo fa presente, responsabilmente, di ritenere che sia indispensabile disporre del contingente provvisorio di cui all'articolo 4 del disegno di legge, il relatore non se la sente di opporsi.

Per concludere, tenendo conto delle diverse posizioni emerse durante il dibattito, penso che sarebbe opportuno accantonare temporaneamente quest'articolo, e discutere la rimanente parte del progetto di legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo dunque all'esame dell'articolo successivo. Ne do lettura.

ART. 5.

L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1981, valutata in lire 8.300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Carta, ha presentato il seguente emendamento, su conforme parere della V Commissione bilancio:

Al primo comma, sostituire le parole: « all'anno 1981 » e « in lire 8.300 milioni », rispettivamente, con le parole: « agli anni 1981 e 1982 » e « rispettivamente, in lire 8.300 milioni e 25.000 milioni ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata. *(È approvato).*

Alla tabella, allegata al disegno di legge, non sono stati presentati emendamenti; la porrò, pertanto, direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

TABELLA

Gradi —	Al 1° gennaio 1981 —	Al 1° gennaio 1982 —
Marescialli maggiori	254	264
Marescialli capi	321	336
Marescialli ordinari	382	387
Brigadieri e vice brigadieri	2.330	2.410
Appuntati e guardie	18.046	18.844

(È approvata).

Riprendiamo, ora, l'esame dell'articolo 4. In presenza di emendamenti soppressivi dell'articolo medesimo, e di una manifesta perplessità del relatore, circa l'opportunità di collocare tale articolo nel contesto di questo disegno di legge, desidero chiedere al rappresentante del Governo se intenda mantenerlo, o se non ritenga, invece, che sia preferibile inserire questa misura, ad esempio, nella progettata riforma del Corpo degli agenti di custodia.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi meraviglio della posizione pregiudiziale, assunta in modo così fermo e drammatico, nei confronti di un problema la cui portata credo debba essere ridimensionata.

La mancata organizzazione, da più parti denunciata, degli agenti di custodia, deriva in larga misura dalla mancanza di capi, e questa costituisce una delle tante ragioni che hanno indotto il Governo a formulare quest'articolo 4. Si dice che il Governo dovrebbe attendere il progetto di legge di riforma del Corpo in questione, per affrontare anche il problema in oggetto. Ma questo rinvio mi sembra piuttosto una sorta di giustificazione, ed inoltre non si fa fronte all'urgenza con cui il

problema medesimo si presenta specialmente in taluni istituti di pena, dove, per un organico funzionamento del corpo degli agenti di custodia, occorre che siano presenti degli ufficiali, per dirigere e coordinare il lavoro.

La posizione del Governo - concordata in sede di Consiglio dei ministri - è che, preso atto dell'urgenza del problema, occorre far fronte immediatamente all'esigenza di un contingente di capi, senza rinviare alla progettata legge di riforma: questa potrà risolvere altri problemi del Corpo interessato, e prospettare una sua impostazione diversa dall'attuale; ma al presente è urgentissima l'esigenza di risolvere questo problema, con il richiesto numero (fra l'altro esiguo, trattandosi di sole 25 unità) di ufficiali dell'esercito.

Non vedo - ripeto - come l'approvazione di una disposizione del genere possa costituire un precedente, con riferimento alla legge di riforma del Corpo. Questo, allo stato attuale dei fatti, e così come è organizzato, ha carattere militare, e quindi il Governo, in presenza di una carenza di comandanti, chiede ad altra amministrazione 25 persone, senza con ciò provocare squilibri all'interno dell'ammini-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

strazione stessa, perché, altrimenti, ci saremmo fatti carico del problema.

Del resto, gli agenti di custodia ce lo chiedono, questo...

GRANATI CARUSO. Ve lo chiedono i direttori degli istituti di pena, non gli agenti!

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole, ognuno sente gli agenti che vuole: io ho parlato con degli agenti che mi hanno fatto questa richiesta. Dunque, mi pare sia inopportuno un «no» definitivo su tale problema; credo di avere anch'io diritto, come gli altri, di essere creduto, quando affermo qualche cosa.

Gli agenti di custodia devono sapere chiaramente come comportarsi, nello svolgimento dei propri compiti.

Insisto nel sostenere che la soluzione prospettata nell'articolo 4 non anticipa né preclude le scelte da farsi in occasione della progettata riforma del Corpo in questione. Il Governo ha solo ritenuto, a fronte di un'indispensabile ed urgente esigenza, di provvedere nel modo stabilito all'articolo 4, e ribadisce il suo atteggiamento.

GRANATI CARUSO. Il gruppo comunista esprime la più netta opposizione alla norma contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge. In primo luogo, per ragioni di principio: riteniamo, infatti, che non sia vero che una disposizione del genere non pregiudichi le future decisioni, ma che anzi questa sia proprio una di quelle norme che — sia pure tramite questa legge-stralcio — sono intese a dare una impostazione alla soluzione del problema dell'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia, che va in direzione opposta rispetto a quella che il nostro gruppo — e non soltanto il nostro gruppo — ritiene essere la soluzione più giusta. Quindi non è vero che questa decisione non pregiudica nulla. In secondo luogo essa non risolve alcun problema, perché non riesco a capire quali problemi potrebbero risolvere alcune decine di ufficiali presi dall'esercito,

che non sanno niente di carceri né di organizzazione penitenziaria. Non abbiamo sentito a questo riguardo alcuni agenti di custodia, ma centinaia, onorevole Gargani, e non ce n'è uno che abbia sostenuto che il problema della custodia nelle carceri potrebbe essere risolto con l'immissione di un determinato numero di ufficiali. In terzo luogo, per quanto concerne la conflittualità nelle carceri, questa decisione verrebbe interpretata come un segnale di ulteriore militarizzazione. Non capisco come non si avverta il segnale politico negativo che si darebbe, in un momento come questo, dal punto di vista della conflittualità all'interno delle carceri, con il restante personale penitenziario. Gli agenti di custodia si sentiranno scavalcati da una decisione di questo genere: invece di risolvere in termini di qualificazione i problemi, si mandano dei militari che non hanno alcuna preparazione per affrontarli. Riteniamo che su questa stessa posizione si trovi il personale civile. Quindi rischiamo di aggiungere ulteriori elementi di conflittualità all'interno delle carceri. Il gruppo comunista pertanto è nettamente contrario a questa norma.

PRESIDENTE. Poiché sono in corso votazioni in aula, sospendo la seduta fino al termine delle votazioni stesse.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 12,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

SABBATINI. Non nascondo che su questo argomento ho qualche perplessità che ho cercato di risolvere soprattutto in considerazione delle osservazioni svolte, a suo tempo, dal relatore; inoltre, sono perplessità che, debbo riconoscere, hanno un qualche fondamento (mi riferisco alla smilitarizzazione) e che dovremo sciogliere in sede di riforma del Corpo degli agenti di custodia.

La situazione attuale carceraria dà un carattere di urgenza al provvedimento in esame. Credo che non si possa affermare che con questo provvedimento si voglia preconstituire una linea di tengenza. La realtà a cui ci troviamo di fronte è ben grave. Ricordo che l'estate scorsa nessuno ha protestato per il fatto che i carabinieri hanno svolto servizi di guardia sulle mura delle carceri. Non ci dovremmo meravigliare di un provvedimento come questo che, nell'immediato, cerca di fronteggiare una certa situazione!

È stato affermato nel corso della discussione che allorché verrà esaminata la riforma del Corpo nel suo complesso tali problemi non dovrebbero più sussistere; ebbene, ritengo che certi argomenti siano per ora da mettere in disparte.

Non a caso voglio ricordare che il problema, oggetto del disegno di legge, riguarda 25 ufficiali per i quali il Governo chiede, se necessario, il distaccamento presso il Corpo degli agenti di custodia. Rilevo l'esiguità di questo numero; il che fa pensare che si tratti di una norma dai contenuti ben ristretti. È vero, si tratterebbe di una osmosi tra l'esercito e il Corpo degli agenti di custodia, ma, ripeto, sono appena 25 gli ufficiali di cui il ministro può autorizzare il trasferimento. Come vedete si tratta di una questione ben modesta!

Penso che questi 25 ufficiali, proprio per l'esiguità del loro numero, non saranno adoperati nelle carceri o comunque nella sorveglianza dei detenuti. Ritengo, probabilmente, che essi saranno utilizzati per servizi di carattere centrale, cioè di coordinamento (ma su questo sta al Governo dirci qualcosa). È chiaro che la scelta di questi ufficiali dovrà avvenire secondo un criterio preciso, che è quello dell'esperienza già maturata in settori analoghi.

Pertanto, di fronte ad un provvedimento che ha carattere d'urgenza ed ha un termine *ad quem* — cioè due anni — penso che i colleghi possano rimeditare sul loro atteggiamento contrario, eventualmente sancendo la loro posizione in un ordine

del giorno che sottolinei il carattere limitato di questo intervento, facendo riferimento alle particolari condizioni in cui versano le carceri in questo periodo. Così facendo, si verrebbe incontro alle esigenze che hanno indotto il Governo a formulare questo tanto discusso articolo 4 ed anche a quelle, giuste, di chi ritiene che con la sua approvazione si possano in qualche modo pregiudicare le scelte da fare circa la riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Approvando l'articolo in oggetto, si darebbe spazio ad una esigenza indiscutibile: quella di sopperire alle carenze gravi degli agenti di custodia. È questa la ragione che spinge il Governo ad insistere in questo senso e non certo un capriccio o un puntiglio; comunque, ove si accedesse alla soluzione dell'ordine del giorno, si potrebbe specificare in esso che il Governo, nel reclutamento degli ufficiali dell'esercito da destinare al Corpo, deve rifarsi a criteri di professionalità e di obiettiva capacità delle singole persone, anche se un tale richiamo è a mio avviso ultroneo.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che all'articolo 4 è stato presentato un identico emendamento, interamente soppressivo, rispettivamente, da parte dei deputati Boato e Carpino e del deputato Granati Caruso.

Pongo, quindi, in votazione il mantenimento di tale articolo.

(*E respinto*).

L'articolo 4 si intende pertanto soppresso.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1981

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione dell'organico del corpo degli agenti di custodia » (2820).

Presenti	23
Votanti	20
Astenuti	3
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Cantelmi, Carpino, Carta, Casini, Del-
l'Andro, Alberini, Felisetti, Fracchia, Gitti,

Granati Caruso, Mannuzzu, Martorelli, Padula, Rivelli, Ricci, Rizzo, Robalto, Sabatini, Salvato, Violante.

Si sono astenuti:

Boato, De Cataldo, Onorato.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO